



Allegato di N. 25 FACCIATE

a deliberazione C.C. N. 15 del 21/03/2019

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Comune di Bassano del Grappa



Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali

ALLEGATO "B"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 25/11/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 10/04/2014

Parte.I – Disposizioni generali	3
Premessa	3
Titolo I – Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni	4
Art. 1 – Tutela degli animali	4
Art. 2 – Competenze del Sindaco	4
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Ambito di applicazione	5
Art. 5 – Esclusioni	5
Titolo II – Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio con animali	6
Art. 6 – Detenzione	6
Art. 7 – Maltrattamento	7
Art. 8 – Abbandono	8
Art. 9 – Avvelenamento	8
Art. 10 – Animali randagi	9
Art. 11 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali	9
Titolo III – Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	9
Art. 12 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico	9
Art. 13 – Divieto di offrire animali in premio o vincita	10
Art. 14 – Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali	10
Titolo IV – Tutela degli animali durante il trasporto e nella stabulazione	12
Art. 16 – Trasporto	12
Art. 17 – Stabulazione	13
Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare	13
Parte II – Disposizioni speciali	14
Titolo V – Cani	14
Art. 19 – Attività motoria e detenzione	14
Art. 20 – Anagrafe canina	16
Art. 21 – Disposizioni in materia di aggressività e custodia dei cani	17
Titolo VI – Gatti	17
Art. 22 – Gatti liberi e colonie feline	17
Titolo VII – Volatili	18
Art. 23 – Detenzione di volatili	18
Art. 24 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari	19
Art. 25 – Pipistrelli	19
Art. 26 – Rondini	19
Titolo VIII – Animali sinantropi	19
Art. 27 – Animali sinantropi	20
Titolo IX – Animali acquatici	20
Art. 28 – Pesci ed animali acquatici	20
Titolo X – Equidi	20
Art. 29 – Equidi	20
Titolo XI – Roditori, lagomorfi , mustelidi, insetti	21
Art. 30 – Conigli	21
Art. 31 – Furetti	21
Art. 32 – Piccoli roditori	21
Art. 33 – Api e insetti impollinatori	22
Titolo XII – Animali esotici e pericolosi	22
Art. 34 – Detenzione degli animali esotici e pericolosi	22
Titolo XIII – Smaltimento di spoglie di animali	23
Art. 35 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione	23
Titolo XIV – Pet Therapy	23
Art. 36 – " Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali	23
Parte terza – Disposizioni finali	24
Titolo XV – Sanzioni e vigilanza	24
Art. 37 – Sanzioni	24
Art. 38 – Vigilanza	24
Titolo XVI – Abrogazione di norme	24
Art. 39 – Abrogazione di norme	24
Art. 40 – Clausola di abrogazione espressa	25
Art. 41 – Norme transitorie	25

Premessa

Stante la complessità della materia, che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, vengono richiamate qui di seguito le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150) conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54 agli art. 17, 18 ed all'art. 24 introduce l'obbligo di sottoporre qualsiasi concentramento di animali alla vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
3. Gli artt. 823 e 826 del Cod. Civile, che attribuiscono al Sindaco l'esercizio sulla tutela delle specie animali presenti alla stato libero nel territorio comunale, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
4. La Legge 11/02/1992 n. 157 che determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
5. La Legge 281/1991 e la Legge Regionale 60/1993 che promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione e condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
6. La Legge 189 del 20/07/2004 che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché il loro utilizzo in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
7. I provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto, quali le Linee Guida per la gestione delle complesse materie riferite agli animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), agli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed all'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
8. La Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, con cui la Regione Veneto ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso, pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
9. L'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con le modifiche dell'Ordinanza 19 marzo 2009, recante norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.
10. L'Ordinanza contingibile e urgente del 03 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che detta norme concernenti l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Titolo I – Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 1 – Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce il principio della tutela e del rispetto degli animali, adottando, nel suo ambito, le misure che reputa idonee al perseguimento dello stesso.
2. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere in maniera adeguata tutte le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa di riferimento.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune promuove la tutela di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali provvedendo a porre in essere gli interventi a ciò necessari, disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si impegna, altresì, nei limiti delle proprie disponibilità, a predisporre adeguati spazi pubblici per l'accesso degli animali.
6. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", per lo svolgimento di attività di interesse generale di tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della L. 14 agosto 1991 n. 281 e della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60, d'intesa con i Servizi Veterinari dell' ULSS territorialmente competente, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e può stipulare convenzioni ad oggetto attività volontaristiche senza scopo di lucro con associazioni di volontariato prevedendo esclusivamente il rimborso alle stesse delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

1. Il Comune, attraverso i propri organi istituzionali ed amministrativi, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:
 - a) esercita la cura e la tutela di tutte le specie di animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli enti preposti;
 - b) esercita la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, quando non diversamente specificato, si forniscono le seguenti definizioni:

a) animale - ogni organismo che ha vita, senso e moto;

b) animale da compagnia/affezione - animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità', quando ciò non contrasti con le normative vigenti;

c) animale d'allevamento - animale allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

d) animale randagio - animale da compagnia, animale di affezione di cui alla L. 281/91, che vive allo stato libero non sottoposto a custodia;

e) animali sinantropi - animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, da cui traggono sostentamento;

f) fauna selvatica - le specie di mammiferi, di uccelli, di pesci, di rettili e di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale;

g) animali esotici - specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;

h) proprietario o custode - si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, ha la proprietà e/o comunque la detenzione dell'animale ed è perciò responsabile ed è tenuto ad occuparsi dello stesso;

i) box struttura temporanea di stabulazione di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ivi contenuti.

i) recinto struttura esterna permanente di stabulazione di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ivi contenuti.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Bassano del Grappa.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 (inerenti rispettivamente la detenzione di animali e il maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Art. 5 – Esclusioni

1. Il presente regolamento, con esclusione delle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 che trovano comunque applicazione, non estende la propria efficacia alle seguenti fattispecie:

- a) alle attività inerenti gli animali di allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b) alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la tutela della fauna selvatica;
- d) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e secondo quanto previste dalle direttive dell'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica n. 1470/1996 così come recepite dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 20336/1997;
- e) alla detenzione ed allevamento di volatili ad uso ornamentale e da compagnia svolti da allevatori iscritti ad associazioni ornitologiche riconosciute dal C.O.M. quali la F.O.I. ed altre che sottendono già a normative nazionali o comunitarie;
- f) alle attività connesse con la disinfezione, derattizzazione e di contenimento della popolazione dei "colombi di città" (*Columba livia* varietà domestica) e degli altri animali sinantropi (vedi Titolo VIII articolo 27);
- g) alla ormai plurisecolare manifestazione denominata "Fiera Franca".

Titolo II – Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio con animali

Art. 6 – Detenzione

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso secondo la specie, classe di età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale gli animali appartengono.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di custodirli, nonché di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. Ai proprietari e/o detentori di animali è fatto obbligo di attuare tutti gli interventi necessari al fine di evitare che gli animali stessi danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
6. A chiunque detenga animali è fatto obbligo di garantire l'assistenza al personale di vigilanza degli organi preposti al fine di verificare agevolmente e senza rischi la presenza del tatuaggio e/o microchip di identificazione, quando prescritto, nonché a verificare la presenza di ectoparassiti e lo stato di salute dei medesimi animali.

Art. 7 – Maltrattamento

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi di piccole dimensioni e senza idoneo riparo per l'animale. In particolare per i cani ed i gatti è fatto divieto di isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione e dovrà essere previsto apposito accesso, in ogni momento, all'abitazione.
4. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di uccelli e roditori e rettili, e nei casi di trasporto e di ricovero per cure.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici e/o con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
6. E' vietato l'addestramento di cani che ne esaltino l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare la stessa.
7. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra essi, come previsto dalla Legge 189/2004.
8. E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
9. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente esposti a luce artificiale. L'eventuale utilizzo di luce artificiale deve rispettare il ritmo di riposo ordinario degli animali e le condizioni ambientali ordinarie di vita degli stessi.

10. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi motorizzati. La conduzione con mezzi non motorizzati è ammessa, nei luoghi consentiti, rispettando le caratteristiche e le capacità fisiche dell'animale.

12. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio come pure l'uso di collari aventi corpi acuminati rivolti verso la pelle dell'animale o verso l'esterno di esso o con dispositivi a scarica elettrica. E' ammesso l'uso di strumenti dotati di collare autorestringenti da parte dei cinovigili autorizzati alla prevenzione del randagismo canino, nella loro attività istituzionale e a persone autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

13. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, salve le fattispecie previste dalla normativa nei termini e con le modalità dalla medesima disciplinati. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. Sono consentiti, nei limiti della superiore normativa, gli interventi diretti ad evitare l'attività riproduttiva degli animali.

14. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie o per la coda.

15. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e/o acuminati.

16. Per motivi etologici si dispone di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di vita, salvo circostanze, in cui tale separazione risulti oggettivamente più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

17. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 8 – Abbandono

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero e Associazioni protezionistiche autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 – Avvelenamento

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque abbandonare e utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, nonché i medici veterinari che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento, devono segnalare il fatto al Sindaco il quale, a seguito di tale segnalazione, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone o agli animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 10 – Animali randagi

1. E' fatto divieto a chiunque di catturare animali randagi e vaganti, salvo per fini di soccorso immediato e/o per pericolo alla circolazione stradale. Tale divieto non riguarda i soggetti normativamente autorizzati o con tale specifica funzione. In ogni caso chi cattura l'animale randagio ne diventa responsabile della custodia fino alla presa in carico da parte dell'autorità competente.
2. In caso di avvistamento o ritrovamento di un animale randagio o vagante, il cittadino deve contattare telefonicamente il Servizio Veterinario, in orario diurno, mentre in orario notturno e festivo, dovrà contattare il centralino dell'Ospedale richiedendo l'intervento delle autorità preposte.

Art. 11 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
2. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo; sono comunque ammesse le attività promozionali di adozione previa autorizzazione.

Titolo III – Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 12 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Bassano del Grappa è consentito l'accesso di cani tenuti al guinzaglio e con museruola, gatti, furetti, criceti e conigli tenuti nel trasportino, e piccoli volatili in gabbia, comunque di dimensioni tali da non costituire intralcio o pericolo.

2. L'accompagnatore, esclusi i non vedenti e le persone disabili con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ha l'obbligo di:

- avere al seguito sacchetti a perdere per una igienica raccolta degli escrementi prodotti dagli animali;
- rimuovere gli escrementi e non abbandonarli sul mezzo di trasporto pubblico, così da ripristinare l'igiene del mezzo;
- avere un contenitore con acqua per il lavaggio dei residui solidi o liquidi;
- esibire i sacchetti a perdere ed il contenitore con acqua ad ogni richiesta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 38.

3. L'accompagnatore che a qualsiasi titolo, conduce animali su mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, e comunque che siano adeguatamente contenuti.

4. Il trasporto pubblico, per i cani guida dei non vedenti e di accompagnamento per i disabili, nel rispetto delle relative normative, è gratuito.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di cui al punto 4 e degli animali per i quali siano adottate misure idonee (gabbie, trasportini, ecc.) tali da non recare alcun disagio.

Art. 13 – Divieto di offrire animali in premio o vincita

1. E' vietato su tutto il territorio comunale offrire direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo animali vivi, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nelle lotterie, nei luna park, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. Tale divieto è esteso, altresì, ai pubblici esercizi commerciali (come previsto dalla sentenza del Cons. di Stato n.6317/04-Linee guida D.G.R.V. n.272/6febb2007).

2. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all'anagrafe canina.

3. La norma di cui al punto precedente non si applica agli Enti, Associazioni e privati nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 14 – Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali

1. Il commercio di animali da compagnia è subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune.
 2. La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata al Servizio competente del Comune che provvede alla trasmissione della pratica agli uffici di competenza per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
 3. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato.
 4. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere mantenuti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento accidentale degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; gli animali dovranno essere sempre riparati dal sole diretto, essere regolarmente abbeverati e alimentati secondo le caratteristiche della specie.
 - b) è vietato tenere cani e gatti in gabbia per periodi continuativi superiori alle 8 ore; trascorso tale periodo devono essere fatti uscire per fare del moto in un idoneo paddock o all'aperto;
 - c) è vietato tenere cani e gatti in gabbia con fondo in rete o a griglia, sono permessi i fondi rigidi ancorché traforati;
 - d) durante i periodi in cui i locali di vendita rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 12 (dodici) ore al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua;
 - e) per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento del Dirigente Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
 5. E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale, tranne agli organi di controllo.
 6. L'esposizione degli animali all'esterno degli esercizi commerciali fissi e/o delle attività commerciali ambulanti e/o occasionali, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano adeguatamente riparati dal sole e dalle intemperie, da suoni, rumori, luci disturbanti ed essere sempre riforniti di cibo, acqua e lettiera.
 7. E' sconsigliata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali quali discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc. e comunque deve avvenire nel rispetto del benessere e delle caratteristiche etologiche degli stessi ed essere preventivamente comunicata al servizio veterinario competente.
-

Art. 15 – Mostre, fiere, esposizioni, esibizioni e circhi e rilascio autorizzazioni sanitarie

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione di animali non svezzati a manifestazioni espositive. Tale divieto è tassativo per i cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.

3. La partecipazione a dette manifestazioni è consentita a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti gli animali devono essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed eventualmente iscritti alla relativa anagrafe.

5. Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'artt. 6 e 7 del presente regolamento.

In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di corsa di equidi o altri ungulati in occasione di manifestazioni popolari solo nel caso in cui il percorso:

a) sia preparato in modo da non costituire un pericolo per gli animali durante la manifestazione;

b) sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta e di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

c) sia assicurata la presenza di un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali durante tutta la durata della manifestazione.

6. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. A tal fine è necessario esporre opportuna cartellonistica, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

Titolo IV – Tutela degli animali durante il trasporto e nella stabulazione

Art. 16 – Trasporto

1. E' vietato:

- a) lasciare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione esposto al sole;
- b) lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi per lunghe soste (oltre 90 minuti) anche se all'ombra e con i finestrini aperti e comunque dovrà essere rispettato il benessere degli animali stessi;
- c) trasportare animali in carrelli non idonei o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire loro la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- d) trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.

Art. 17 – Stabulazione

1. E' vietato:

- a) stabulare qualsiasi animale in gabbie, ad eccezione dei volatili, con la pavimentazione interamente in rete, la cui superficie non può costituire più del 50% del totale;
- b) mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi o sdraiarsi, salvo il parere motivato di un medico veterinario, il quale deve stabilire la data di inizio e di fine trattamento;
- c) mettere gatti alla catena;
- d) lasciare cani e gatti chiusi in gabbia, salvo motivata disposizione di un medico veterinario.

2. Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni, riprodurre per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.

3. Gli animali di cui al punto 2 devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o accedere alla stessa per tutta la lunghezza dell'animale stesso.

4. Si fa obbligo ai detentori di cani tenuti all'aperto di fornire idoneo riparo e/o cuccia che dia effettiva protezione dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; il riparo/cuccia non deve essere posto in un avvallamento, ma deve essere sopraelevato e composto di materiale che isoli dal freddo invernale e dalla calura estiva.

Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme specifiche in materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, disturbi sonori...).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito su aree private coperte e scoperte, previo parere favorevole da parte del Comune e comunicazione all'Azienda ULSS, alle seguenti condizioni da dichiararsi all'atto della domanda:

a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;

b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;

c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;

d) che i detentori degli animali mantengano il decoro urbano e applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;

e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario mentre per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari il riferimento è il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS .

4. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 7 del presente documento.

Parte II – Disposizioni speciali

Titolo V – Cani

Art. 19 – Attività motoria e detenzione

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, giornalmente, l'opportuna attività motoria.

2. Nei luoghi pubblici e nei luoghi urbani aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio, salvo nelle apposite aree di sgambamento, opportunamente segnalate. Qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, essi vanno muniti anche dell'apposita museruola, che comunque dovrà essere portata al seguito. In caso di spazi ristretti il conduttore dell'animale deve

garantire la precedenza ai pedoni. Nei locali pubblici in cui è consentito l'accesso e nei mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Il proprietario o il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 mt. durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, detenuto e aggiornato dai servizi veterinari, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia il guinzaglio che la museruola.

2 bis. Chiunque conduca il cane in ambito urbano, esclusi i non vedenti e le persone disabili con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ha l'obbligo di:

- avere al seguito sacchetti a perdere per una igienica raccolta degli escrementi prodotti dagli animali;
- rimuovere gli escrementi e non abbandonarli sul suolo pubblico, così da ripristinare l'igiene del luogo;
- avere un contenitore con acqua per il lavaggio dei residui solidi o liquidi;
- esibire i sacchetti a perdere ed il contenitore con acqua ad ogni richiesta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 38.

3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico se non espressamente vietato, compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente identificate e segnalate.

4. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena per brevi periodi e provate esigenze di sicurezza, purché tale catena sia lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

4. bis E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del

collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provochino effetti di dolore nei cani.

6. Ove siano custoditi i cani è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

7. Per i cani custoditi in recinto, nei recinti di nuova costruzione, ove vi sia spazio disponibile, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 16; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. Ove lo spazio non sia disponibile resta salva la normativa vigente.

8. Il box per cani deve essere una soluzione occasionale e temporanea di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ivi contenuti.

9. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Tabella prevista dall'Accordo 6/2/2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano come recepito dalla D.P.C.M. del 28/2/2003			
Peso del cane	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani : mq per per ciascun cane	oltre 3 cani : mq per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 20 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono iscriverli all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 come recepita dalla L.R. n.60/93.

2. E' obbligatorio come previsto dalle leggi sopra richiamate identificare il cane con inserimento di microchip entro i termini stabiliti per legge e comunque prima della cessione.

3. L'eventuale smarrimento dell'animale deve essere comunicato quanto prima all'Ufficio Anagrafe canina dell' ULSS territorialmente competente. La morte e/o la

cessione dell'animale devono essere comunicati entro 15 giorni all'Ufficio Anagrafe canina dell' ULSS territorialmente competente.

Art. 21 – Disposizioni in materia di aggressività e custodia dei cani

1. In caso di morsicatura o aggressione di un cane i Servizi Veterinari, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell' Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009 già citata tra i riferimenti normativi, sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psico-fisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima Ordinanza, in presenza di cani di rischio potenzialmente elevato, ne tengono schedatura in appositi registri e stabiliscono le relative misure di prevenzione ed in particolare la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. Tutti cani in seguito all'evento morsicatura o aggressione sono classificati secondo il percorso mirato previsto dal Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 164 del 16 novembre 2009, in una categoria di Rischio che va da Cane non problematico a Cane a Rischio 1, Cane a Rischio 2 e Cane a Rischio 3.
4. I proprietari di cani morsicatori/aggressori, il cui percorso suddetto abbia classificato i propri cani come cani a Rischio2 e Rischio3, sono tenuti a frequentare un percorso formativo/informativo per ottenere il patentino previsto dall'art.1 comma4 dell'Ordinanza Ministeriale 03/03/2009. Inoltre per i soli cani classificati a Rischio3 (grado più elevato) i proprietari saranno tenuti a sottoporre il proprio cane ad un percorso comportamentale/rieducativo presso addestratori in possesso di diploma riconosciuto e a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi.

Titolo VI – Gatti

Art. 22 – Gatti liberi e colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo.
3. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e tutelati dal Comune.

4. Le persone autorizzate e incaricate dell'alimentazione dei gatti, devono rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

5. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) compete al Comune il censimento e l'identificazione delle colonie stesse, mentre all'Azienda ULSS spetta la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;

b) previo accordo con i Servizi Veterinari della Azienda ULSS, gli Enti, le Associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

Titolo VII – Volatili

Art. 23 – Detenzione di volatili

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 3 del presente regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc. ;

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente circostante;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, di attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano durante i viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 24 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art.7, si forniscono le seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate al numero e alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;

b) date le caratteristiche eterotermie degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, soprattutto in riferimento alla luce, temperatura ed umidità;

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano durante i viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 25 – Pipistrelli

1. Il Comune si impegna ad incentivare il ritorno della popolazione dei chiroteri quale animale autoctono e la protezione dei loro siti di nidificazione e svernamento in quanto predatori naturali che possono efficacemente contrastare la diffusione di zanzare e moscerini in quanto capaci di cibarsi di oltre duemila insetti per notte.

Art. 26 – Rondini

1. Il Comune si impegna a proteggere i nidi di Rondine e di Balestruccio, vietandone a chiunque la distruzione.

2. In caso di restauri o ristrutturazioni è permessa la rimozione in deroga dei nidi ma solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione dell'Assessorato all'Ambiente.

Titolo VIII – Animali sinantropi

Art. 27 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura e, ove necessario, l'eventuale soppressione di alcuni soggetti, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata, a cura dei proprietari o dei responsabili, la chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitte, facendo attenzione che il sito sia libero da animali o da nidificazioni in uso.

Titolo IX – Animali acquatici

Art. 28 – Pesci ed animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art.7 si forniscono le seguenti specifiche:
 - a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
 - c) è sconsigliato l'uso di acquari sferici comunque aventi pareti curve;
 - d) gli animali anfibi ed in particolare le tartarughe d'acqua dovranno avere la possibilità di rimanere emersi tutti contemporaneamente.

Titolo X – Equidi

Art. 29 – Equidi

1. Premesso che è sconsigliata la detenzione permanente degli equidi in box, questi devono avere comunque dimensioni minime idonee e proporzionate alla taglia dell'animale (Codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere

spaziose e ben areate. E' fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto.

1bis. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di massaggio. Non dovranno essere utilizzati sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

2. E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta e in segregazione sociale rispetto ai loro simili.

3. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani, malati o fiaccati. I cavalli a fine giornata dovranno essere dissellati.

Titolo XI – Roditori, lagomorfi , mustelidi, insetti

Art. 30 – Conigli

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono essere usate gabbie col fondo completamente a griglia. La parte del fondo destinata a riposo deve essere fornita di materiale morbido, assorbente e atossico.

2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di illuminazione naturale.

3. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

4. Come regola generale un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia con dimensioni pari a 100x60x60 cm.

Art. 31 – Furetti

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq con un'altezza minima di 80 cm, fino a due esemplari.

Art. 32 – Piccoli roditori

1. Piccoli roditori: le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0.25 mq. ed una altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.

2. Per la cavia è richiesta una misura minima di 80x40 cm. se il soggetto è unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate.

3. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi.

Art. 33 – Api e insetti impollinatori

1. Le api, insieme ad altri insetti pronubi, esistono sulla terra da milioni di anni ed hanno da sempre giocato un ruolo biologico fondamentale nell'ecosistema, garantendo, con la loro opera di impollinazione, la sopravvivenza di un gran numero di specie vegetali e la biodiversità. Esse svolgono un ruolo fondamentale come "sentinelle ambientali" in quanto la loro abbondante presenza sta a segnalare una situazione non a rischio. Tutto ciò premesso:

a) come anche stabilito dal regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici, per le api e gli altri insetti impollinatori, durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta;

b) nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba;

c) per evitare possibili danni alle api ed altri insetti, che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti, è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Titolo XII – Animali esotici e pericolosi

Art. 34 – Detenzione degli animali esotici e pericolosi

1. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici e pericolosi devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo, nonché disporre di ricoveri ed aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi, comunque aventi la imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. In ogni caso la detenzione di animali pericolosi e/o esotici deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R.V. n.3882 del 31/12/2001.

2. Nel caso di animali che rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, dovrà essere comunicato il loro possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Titolo XIII – Smaltimento di spoglie di animali

Art. 35 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. I Reg. CE/1069/2009 e CE/142/2011 e le Linee Guida regionali di applicazione, approvate con DGR 422/2018 normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali di affezione come previsti dalla L.R. n.60/93 art.14 punto 5:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del C.C. limitati ai cimiteri per salme;

b) sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

Titolo XIV – Pet Therapy

Art. 36 – " Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali

1. Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. n.3/2005 e dalla D.G.R. attuativa n.962 del 18/03/2005, che disciplina le attività in materia di "pet-therapy", il Comune di Bassano del Grappa, riconosce la validità delle iniziative in tale ambito quali strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione, con particolare riferimento ai bambini ed agli anziani in situazioni di disagio.

2. L'Amministrazione Comunale ne incoraggia l'applicazione e lo sviluppo in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e le altre Associazioni di riferimento.

Parte terza – Disposizioni finali

Titolo XV – Sanzioni e vigilanza

Art. 37 – Sanzioni

1. Alle violazioni del presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato o violazione amministrativa disciplinata da specifica normativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n.3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00 con le modalità e le forme previste dalla Legge n.689/81.

2. Nel caso di gravi e/o ripetute infrazioni al presente regolamento e/o alle normative/disposizioni di legge, l'organo accertatore può disporre il sequestro amministrativo degli animali. Per la mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 14, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 1), con specifico provvedimento deve essere disposta la chiusura dell'attività (o manifestazione) fino alla regolarizzazione, previa segnalazione dell'organo accertatore.

Art. 38 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, alle Forze di Polizia dello Stato, alle Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, previa apposita convenzione, ai Servizi Veterinari dell' ULSS territorialmente competente, agli Enti ed agli Organi preposti al controllo e più in generale a tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, che provvederanno a porre in essere le attività del caso e le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

2. Chiunque, su motivata richiesta scritta e controfirmata, può richiedere agli organi di vigilanza, controlli ed ispezioni ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Titolo XVI – Abrogazione di norme

Art. 39 – Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali di pari o inferiore rango. Devono intendersi ancora in vigore, altresì, in quanto di rango superiore, le ordinanze sindacali in materia.

Art. 40 – Clausola di abrogazione espressa

1. Con l'esclusione delle fonti sovraordinate, intendendosi per tali anche le ordinanze sindacali, le disposizioni del presente Regolamento possono essere abrogate solo con espresso richiamo da altro provvedimento regolamentare.
2. Per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario, sentito lo Staff tecnico di lavoro eventualmente istituito per l'esecuzione del presente Regolamento, senza la necessità di modificare espressamente il Regolamento medesimo.

Art. 41 – Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse ed ambulanti, alle innovazioni normative introdotte dal presente regolamento, limitatamente alle situazioni già in essere alla data della sua entrata in vigore, si fissa in 180 giorni il termine concesso per conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
2. Le modificazioni al presente regolamento, ed in particolare gli obblighi di cui agli articoli 12, 16 e 19, verranno rese note alla cittadinanza anche con idonee campagne informative.